



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo
con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere

Monastero Agostiniano di S. Amico
Via S. Basilio, 2a
67100 L'AQUILA

Tel. 0862.4874297 - 0862.4874228
E-mail: sbeap-abr@beniculturali.it
PEC: mbac-sbeap-abr@mailcert.beniculturali.it

L'Aquila, 28-04-2016

At Comune di **PESCARA**
Dipartimento Tecnico - Settore
Programmazione del Territorio -
Servizio di Geologia siti
contaminati V.A.S. BB.AA.
Piazza Italia
65121 PESCARA

p.e. **Città di Pescara**
Dipartimento Tecnico - Settore
Manutenzione - Servizio Strade e
Cimiteri
Piazza Italia
65121 PESCARA

Prot. 6070

Allegati

Serv.

Seg.

N.

Risposta al Foglio

OGGETTO: 05732- 16 - PESCARA - Autorizzazione Paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R. n. 139/2011, in data 15/04/2016 prot. n. 90186.

Lavori: "affissione del divieto di balneazione stagione estiva 2016 - PESCARA"

Richiesta da: *Iacomini Enrico quale responsabile del Dipartimento Tecnico-Settore Manutenzione, Servizio Strade e Cimiteri - PESCARA*

Responsabile del procedimento arch. Giuseppe Di Girolamo

Parere positivo

Con riferimento alla domanda di parere paesaggistico di cui all'oggetto, trasmessa da codesta Amministrazione Comunale con la nota richiamata a margine, questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza e premesso ciò che segue:


- visto il D.Lgs. n. 368 del 20 ottobre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, e successive modificazioni;
- vista la parte Terza "Beni Paesaggistici" del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 137 del 6 luglio 2002 e s.m.i.;
- vista la nota prot. n. 34866 del 15/03/2016 (acquisita agli atti il 31/03/2016 al prot. n. 4398) del **Comune di PESCARA**, con cui è stata trasmessa la documentazione pertinente l'istanza di autorizzazione paesaggistica, per i lavori di "*affissione del divieto di balneazione stagione estiva 2016- PESCARA*";
- considerato che la suddetta documentazione relativa l'intervento è pervenuta completa alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo in data 15/04/2016;

- considerato che l'intervento ricade in zona arenile viabilità, P.P. 5 (Piano Particolareggiato 5) e P. P. 2 (Piano Particolareggiato 2), del vigente PRG;
- considerato che la località interessata dall'intervento di cui si tratta è compresa in ambito Costa Pescara categoria A2.1 conservazione parziale - D conservazione parziale, del Piano Regionale Paesistico;
- considerato che la località interessata dall'intervento di cui si tratta ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera d) del D.Lgs 42/2004 per effetto del D.M. del 07/05/1974 pubblicato in G.U. n. 150 del 10/06/1975;
- visto il D.Lgs. 42/2004 ed in particolare gli artt. 142 - 146;
- considerato che codesta Amministrazione Comunale dichiara che, nella fase istruttoria della pratica, "le opere di cui sopra sono risultate complete della documentazione richiesta e ammissibili alla valutazione di compatibilità paesaggistica";
- considerato che la verifica condotta dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo ha rilevato quanto segue: *l'intervento consiste nell'apposizione di paline prefabbricate in legno come da scheda allegata, poste a ridosso della battigia indicanti la qualità dell'acqua, per ogni stabilimento balneare. La palina ed il relativo ancoraggio saranno tolti ogni qualvolta, sulla base delle indicazioni dell'ARTA, saranno rimossi i divieti di balneazione.*

Tutto ciò sopra premesso, questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, rilascia parere **positivo** nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere sopra citate, così per come sono rappresentate negli elaborati grafici progettuali allegati e per e con le motivazioni sopra esposte con la prescrizione che la palina con il relativo ancoraggio sarà rimossa ogni qualvolta ci sarà la verifica positiva della balneazione da parte dell'ARTA; sarà riposizionata ogni qualvolta ci sarà la verifica negativa da parte dell'ARTA.

Avverso il presente parere è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Giuseppe Di Girolamo



IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Maria Giulia Picchione)

